

**PROVINCIA DI PISTOIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**Schema di Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza**

L'anno _____ (_____), il giorno _____ (_____) del mese di _____ , presso la Provincia di Pistoia, con sede legale nel Comune di Pistoia, Piazza San Leone, 1 (P.I. 00236340477), con la presente Convenzione da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Dr. Agr. Renato Ferretti, nato a Massa e Cozzile il 18/12/1957 e domiciliato per la carica in Pistoia, Piazza San Leone, 1, nella sua qualità di dirigente di Area di coordinamento per la governance territoriale di Area Vasta della Provincia di Pistoia, il quale, incaricato con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa - in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera Consiglio provinciale n. 4 del 09/02/2018 e dal Decreto presidenziale n. 78 del 01/04/2016;

E

Il/la Dr./D.ssa _____ , nato/a a _____ il _____ e domiciliato per la carica in _____ , Via _____ , al n. _____ , nella sua qualità di _____ dell'Ente _____ (C.F./P.IVA _____), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente in parola in esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione _____ n° _____ del _____ .

PREMESSO CHE:

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- che la legge Regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007, recante *"Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"*, nel disciplinare l'esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali, ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 43 recita testualmente:
 - "2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita Convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.*
 - 3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.*
 - 4. Nei casi in cui l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato";*
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile /2016 s.m.i. "Nuovo Codice dei contratti pubblici" prevede che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";*

- l'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. prevede che *“Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- l'art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni degli Enti, prevede che *“la Provincia può altresì, d'intesa con gli Enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;*
- l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* prevede che *“gli Enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;*
- l'art. 7 comma 2 del DL 09.05.2012 convertito in legge 06.07.2012 n. 94 ha reso obbligatorio per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010;
- l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle Centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;

CONSIDERATO CHE:

- attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante, con funzioni di centrale di committenza ai sensi delle normative sopra richiamate, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia locale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Stazione Unica Appaltante è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte degli Enti interessati di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi gli comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

PRESO ATTO

che la Provincia di Pistoia con Deliberazione Consiliare n. 3 del 16/01/2015, integrata e modificata con Deliberazione Consiliare n. 66 del 22/12/2015 istituiva, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la Stazione Unica Appaltante (SUA) con funzioni di centrale di committenza, previa delega di funzione da parte dell'Ente aderente, relativamente alle procedure di appalto finalizzate alla acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità specificate nell'apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Provincia stessa in funzione di centrale di committenza, come sopra delineata, e l'Ente aderente, il cui schema veniva approvato con la medesima Deliberazione;

PRESO ATTO CHE

la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata riconosciuta presso l'*Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)*, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed ad essa è stato attribuito il codice AUSA 0000156907;

DATO ATTO CHE:

- è emersa l'opportunità di allargare la platea degli Enti aderenti alla SUA anche ad altri soggetti diversi dai Comuni, quali le Province limitrofe, ed altri Enti presenti nel territorio quali ad es. SdS e altri che intendessero avviare in futuro un percorso di condivisione di processi gestionali al fine di conseguire, in un ambito territoriale più vasto di quello provinciale, maggiore economicità, in termini di economia di scala, e più ampie possibilità di progettare strutture specializzate di tipo settoriale, in possesso di Know how più adeguato;
- permanendo la volontà della Provincia di Pistoia di mantenere la SUA, tenuto anche conto del ruolo di coordinamento delle nuove Province, quali Enti di area vasta, e ravvisata la necessità di procedere ad una riorganizzazione della SUA adottando un modello adeguato alla nuova compagine normativa, con alla base il rafforzamento della struttura mediante un coinvolgimento più attivo dei funzionari degli Enti aderenti, ed il necessario ampliamento delle funzioni e competenze della stessa SUA;
- è necessario provvedere ad una revisione della Convenzione attualmente in uso già approvata con Deliberazione Consiliare n. 3 del 16/01/2015, integrata e modificata con Deliberazione Consiliare n. 66 del 22/12/2015 in relazione alle modifiche normative intervenute (... rif. Decreto Correttivo 56/2017 e Linee guida ANAC);

CONSIDERATO CHE

il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 4 del 09/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il nuovo schema di convenzione, da stipulare con gli Enti aderenti per il funzionamento della SUA della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza, in virtù di quanto sopra evidenziato

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO, A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premessa

Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente Convenzione.

Art. 1 – Modalità di attuazione della Convenzione – Composizione della SUA

1. Per la concreta attuazione della Convenzione è costituito presso la Provincia di Pistoia l'Ufficio comune composto dal Dirigente e dai dipendenti della Provincia assegnati alla medesima unità organizzativa e dai RUP degli Enti aderenti.
2. Tale Ufficio è affiancato da un gruppo di lavoro e coordinamento composto da rappresentanti degli Enti aderenti, dotati di adeguata professionalità, o dai Segretari, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo, convocato dal Dirigente della SUA ogni volta che lo ritenga necessario ed opportuno per la migliore gestione del servizio.
3. Detto Ufficio potrà essere integrato, di volta in volta, ove occorra, con specifiche professionalità degli Enti aderenti, per fornire il necessario supporto tecnico specialistico in materie tecniche, ambientali, urbanistiche, sociali, contabili ed altre, prioritariamente appartenenti all'Ente aderente, secondo gli accordi che di volta in volta la SUA assumerà con l'Ente o con gli Enti che si avvarranno della relativa attività.
4. L'Ufficio comune svolge le seguenti funzioni:
 - a) azione di impulso e di supporto per la programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati;

- b) attività istruttoria dei procedimenti di ricerca del contraente;
 - c) redazione di schemi tipo di atti, del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti, al fine di omogeneizzare i procedimenti negli Enti aderenti alla Convenzione.
5. La SUA riceve dagli altri Enti la delega a svolgere le attività assegnate dalla presente Convenzione. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all'operatività del Servizio sono adottati dalla Provincia di Pistoia secondo la sua disciplina interna, fatte salve le disposizioni contenute nella presente Convenzione.
6. La SUA istituita presso la Provincia ha come Responsabile il Dirigente della struttura organizzativa ove essa è collocata ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente individuato in via generale per la sua sostituzione.
7. Il Referente dell'Ente nell'interesse del quale si procede all'acquisizione di lavori, servizi o forniture, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento.
8. Al Responsabile della SUA compete il coordinamento dei componenti dell'Ufficio comune ed ogni utile provvedimento in merito all'organizzazione del lavoro e alla suddivisione dei compiti a ciascun componente.
9. Tenuto conto che uno degli obiettivi della gestione associata è quello di realizzare economie di scala, al fine di programmare l'attività della SUA *in funzione di Centrale Unica di Committenza* ed eventualmente aggregare il fabbisogno di ciascun Ente per l'esperimento di un'unica procedura di gara per ciascuna tipologia di lavori, servizi e forniture, entro il mese di gennaio di ogni anno il Referente di ogni Ente aderente trasmetterà alla SUA, su richiesta della stessa, l'elenco aggiornato dei procedimenti di ricerca del contraente da avviare nell'anno di riferimento, ed ogni altra modifica e/o variazione che dovessero concretizzarsi in seguito, con indicazione dei tempi utili per l'individuazione del contraente.

Art. 2 – Oggetto ed attività della SUA

- 2.1 L'Ente richiedente, aderisce, con la sottoscrizione della presente Convenzione, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (di seguito, per brevità, SUA) conferendo le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori a far data dalla sottoscrizione della stessa e per il periodo di anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., testo vigente;
- 2.2 La SUA è costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Provincia di Pistoia, con sede presso la stessa Provincia di Pistoia in P.zza San Leone,1 51100 Pistoia ed è individuata nell'Area di coordinamento per la governance territoriale di Area Vasta nell'ambito della Provincia stessa cui sono assegnate le spettanze derivanti dal presente accordo.
- Sono di competenza della SUA, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:
- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per gli Enti, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 150.000,00;
 - di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per gli Enti, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento indipendentemente dalla fascia demografica e dall'importo dell'appalto.
- 2.3 Con la presente Convenzione gli Enti aderenti, con l'obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria, intendono:
- ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;
 - ridurre i costi dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
 - perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione.
- 2.4 È facoltà dell'Ente aderente affidare alla SUA anche le procedure inferiori ai limiti fissati dal Legislatore. Per tali procedure, in assenza di diverso indirizzo degli Enti aderenti, la SUA potrà in via residuale fare ricorso all'Albo Ufficiale degli operatori economici per gli appalti di Lavori pubblici istituito presso la Provincia di Pistoia o altro albo fornitori istituito presso le centrali di committenza (MEPA).

- 2.5 Per l'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni e rispettivi mercati elettronici di CONSIP , la SUA si rende disponibile a fornire la necessaria formazione agli Enti richiedenti.
- 2.6 L'ambito di applicazione della presente Convenzione non si estende:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
 - c) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D. Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D. Lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singolgli Enti associati;
 - d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - e) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e da altre disposizioni di legge;
 - g) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011.

Art. 3 - Attività di competenza della SUA

Alla SUA della Provincia di Pistoia è attribuita la competenza in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

- 3.1 La SUA procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente. La SUA attiverà la procedura di gara di norma entro 15 gg dalla ricezione della documentazione prodotta dall'Ente aderente, fatti salvi casi di comprovata urgenza debitamente motivati dall'ente aderente, salvo impedimenti organizzativi della SUA.
- 3.2 Relaziona annualmente sull'andamento della gestione del servizio, ai rappresentanti legali degli Enti convenzionati, anche evidenziando eventuali difficoltà e proponendo soluzioni metodologiche per assicurare la piena funzionalità del servizio;
- 3.3 La SUA, ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del RUP e/o del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente, e procede a:
- eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa, in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
 - acquisisce dall'Ente aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di ricerca del contraente, quale il progetto e/o i capitolati prestazionali, debitamente approvati dai competenti organi o strutture;
 - richiede il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile Unico del Procedimento;
 - attraverso il Presidente del Seggio di gara, in caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, oppure, Presidente della Commissione giudicatrice, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, crea la gara definendo i requisiti nel sistema AVCPass;
 - redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla legge (compresi quelli previsti dal SITAT-SA, Ministero Infrastrutture e Trasporti e dall'ANAC);

- richiede il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
 - mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dall'Ente aderente;
 - fornisce chiarimenti in merito alla procedura di appalto a risposta di quesiti da parte di operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito, previa collaborazione dell'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico;
 - nomina, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara nella composizione di cui alle norme del Codice dei contratti pubblici includendo, salvo accertata carenza di organico, solo personale interno dell'Ufficio comune della SUA, a titolo gratuito;
 - procede alla celebrazione della gara mediante apposito Seggio di gara, presieduto di norma dal RUP dell'Ente aderente o, nel caso di gare indette nell'interesse di più enti, dal RUP dell'Ente che appalta il più alto valore a base di gara o, infine, dal Dirigente della SUA, avendo cura di assicurare un'effettiva rotazione;
 - informa costantemente l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 - redige i verbali di gara;
 - valuta l'ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, disporre l'esclusione dei concorrenti;
 - procede alla verifica, con il supporto del RUP, della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle giustificazioni presentate dal concorrente in caso di offerte anormalmente basse;
 - provvede ad attivare, qualora necessaria, la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - provvede alla proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione della gara;
 - provvede al controllo dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - attiva il sub-procedimento di integrazione dell'efficacia della aggiudicazione mediante le necessarie verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti e all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della successiva stipula del contratto;
 - procede alla adozione della determinazione di aggiudicazione;
 - effettua le comunicazioni obbligatorie ex artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (invio delle comunicazioni di esclusione e aggiudicazione ecc...) e, successivamente, trasmette tutti gli atti adottati al R.U.P. dell'Ente aderente per gli adempimenti di competenza. Nella trasmissione al R.U.P. deve essere compreso anche, ove necessario, il rendiconto delle spese sostenute;
 - cura ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - attraverso il responsabile del Procedimento per la fase di affidamento formare e trasmettere le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dall'art.10, comma 1, lett. s) del DPR 207/2010 e art. 213, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. fino alla fase di aggiudicazione provvisoria, ivi compresa la comunicazione ai concorrenti di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
- 3.4 Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data per la gara, pubblicare bando e disciplinare di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli artt. 80 e 82 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ammissione ed esclusioni di partecipanti) è di competenza della SUA;
- 3.5 Tutte le comunicazioni aventi rilevanza esterna verranno effettuate tramite il sito della SUA e/o Albo Pretorio della Provincia e comunicate all'Ente aderente interessato.

Art. 4 - Obblighi del personale addetto al servizio

I componenti della SUA sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

Art. 5 – Attività di competenza dell'Ente aderente

- 5.1** E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente.
- 5.2** L'Ente aderente trasmette alla SUA entro il 15 gennaio di ogni anno il fabbisogno relativo alle forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno.
- 5.3** Competono ad ogni Ente aderente le seguenti attività:
- la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), anche per la registrazione all'ANAC ai fini della SUA;
 - l'acquisizione del CUP;
 - l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
 - la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
 - nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente, qualora ne ravvisi la necessità, procede a prendere contatti con la SUA per una collaborazione al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:
 - l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - la redazione del capitolato speciale di appalto;
 - la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
 - l'individuazione del criterio di aggiudicazione;
 - la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;
 - lo schema di contratto;
 - la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
 - la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla SUA delle spese di pubblicazione, contributo ANAC e compensi per eventuali membri esterni;
 - ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'individuazione dei soggetti da nominare quali membri esperti della Commissione giudicatrice Seggio di gara, per il criterio del prezzo più basso, ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della SUA;
 - acquisizione del CIG Derivato per le procedure di valore superiore agli euro 40.000 o dello SmartCig per le procedure di valore inferiore agli euro 40.000;
 - la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale;
 - i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012 seguenti la fase di aggiudicazione della gara con il supporto della SUA.
- 5.4** L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.
- 5.5** Compete inoltre all'Ente aderente la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:
- stipula del contratto,
 - consegna,

- collaudo,
 - contabilità,
 - pagamenti corrispettivi,
 - il versamento sul c/c corrente della Provincia della quota attinente le spese di gestione della SUA, come calcolata al successivo Art.6.
- 5.6 Gli Enti aderenti, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara, a norma delle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 5.7 Gli Enti aderenti comunicano con la SUA tramite il proprio RUP, Responsabile Unico del Procedimento, designato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 5.8 Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente procede a contattare la SUA anche al fine di definire l'opportuna collaborazione per la buona riuscita della gara;
- 5.9 Conclusa la fase di definizione dell'appalto, l'Ente aderente attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e tramite il RUP trasmette:
- la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla SUA per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del disciplinare e del capitolato speciale di appalto per ciascuna);
 - il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato elettronico editabile di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al livello di progettazione posto in gara (articoli: 21 e 23 del D.Lgs. 50/2016) per la realizzazione delle opere pubbliche ed il provvedimento di approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture, corredato di DUVRI e/o DVR ove previsti dalla legge;
 - l'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero delega la SUA a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare nel rispetto dei principi del Codice e delle direttive dell'ANAC, ovvero delega la SUA a procedere tramite Elenco ufficiale di Operatori Economici per gli affidamenti di Lavori pubblici. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella Determinazione a contrarre.

Le motivazioni che determinano l'eventuale procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6- Costi del servizio- Ripartizione delle spese

1. L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto a versare alla Provincia, durante la fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara i seguenti importi:

- contributo per l'ANAC per l'acquisizione del CIG calcolato sull'importo posto a base di gara;
- contributo dovuto a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato e dell'utilizzo delle strutture provinciali e del necessario materiale di consumo. Tale importo è così calcolato:

- ➔ in ragione dello 0,5% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base di gara fino ad € 1.000.000,00;
- ➔ in caso di ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base di gara superiori ad € 1.000.000,00, la controprestazione sarà calcolata in ragione dello 0,5% sui primi € 1.000.000,00 ed in ragione dello 0,3% sulla parte eccedente gli € 1.000.000,00.

In caso ripetizione della procedura a seguito di gara deserta o non aggiudicata, per la ripetizione del procedimento, dovrà equivalere al 30% dell'importo precedentemente calcolato (esempio: base di gara € 100.000,00 - controprestazione € 500,00 - ripetizione gara € 150,00) qualora non siano presenti variazioni di alcun genere negli atti di gara tali da configurare un "nuovo procedimento" (es. importo o tipologia ...).

Qualora intervengano variazioni di qualsiasi tipo sulla procedura di gara, per cui si rendesse necessario l'acquisizione di un nuovo CIG, la ripetizione della gara è da considerarsi come l'espletamento di una nuova gara.

- ➔ ai sensi e per gli effetti ed in applicazione a quanto disposto dall'art. 113 co. 2 e co.5 del Dlgs 50/2016 s.m.i. in materia di incentivi per il personale della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi indicheranno, nei propri Quadri

economici per le gare di lavori, e nelle proprie Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi la quota parte per la SUA come disposto nei termini e modi di legge;

2. La SUA conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

- Al fine di consentire l'efficace organizzazione della SUA le spese per la struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono ripartite tra gli Enti associati, sulla base di quote definite nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della centrale di committenza da parte dei singoli Enti aderenti, con definizione su base proporzionale;
 - b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della centrale di committenza da parte dei singoli Enti aderenti, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.
- In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine *costi diretti*, le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
 - b) con il termine *costi generali*, le spese sostenute per il funzionamento della SUA, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi della Provincia di Pistoia (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
- Ciascun Ente aderente rimborsa alla Provincia di Pistoia i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo e nel merito l'importo dovuto per il pagamento della "tassa sulle gare" all'ANAC calcolata sulla base dell'importo del CIG acquisito dalla SUA.
- In merito alle spese di pubblicazione dei bandi, avvisi, esiti di gara, le fatture sono inviate direttamente a ciascun Ente aderente e quindi dallo stesso liquidate.
- In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.

Art. 7 - Procedimenti e rapporti giuridici

1. La SUA, in quanto soggetto delegato dall'Ente aderente alla procedura di appalto, è Stazione Appaltante ed è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione.
2. In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dell'ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, in conformità al disposto degli articoli 53 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
3. Tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, revoca, autotutela, la competenza è della SUA.
4. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente medesimo, essendo la SUA totalmente estranea.
5. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la SUA è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni.

Art. 8 – Patto di integrità

1. La Provincia di Pistoia e ciascun Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. Ciascun Ente aderente si impegna a segnalare alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 9 – Controversie e contenzioso

1. La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione della presente Convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno di una conferenza dei rappresentanti legali delle amministrazioni aderenti.
2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente del foro di Pistoia.
3. Le attività relative alla gestione del contenzioso relativo alla fase di scelta del contraente (quale, a titolo esemplificativo, quello che può sorgere in ordine ad ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, richiesta di accesso agli atti di gara durante lo svolgimento della stessa, etc...) sono di competenza dell'Ente aderente con il supporto della SUA.
4. Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorga in una fase diversa da quella di scelta del contraente sono di competenza dell'Ente aderente in conformità al principio di cui all'art. 3, comma 11, della presente Convenzione, secondo cui resta di esclusiva competenza dell'Ente aderente la fase "a monte" della procedura di gara (la quale si conclude con l'adozione da parte dell'Ente aderente della determinazione a contrarre), e la fase "a valle" della procedura di gara, relativa alla esecuzione e gestione del contratto.

Art.10 – Validità

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della stessa ed ha la durata di anni 3 (tre).
2. La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore ad anni 3 (tre) .
3. Al termine del primo anno di vigenza della presente Convenzione le parti potranno apportare ogni eventuale modifica determinata da comprovate esigenze manifestatesi nel periodo predetto.
4. La presente Convenzione può essere risolta anticipatamente, con preavviso di almeno 30 gg. in qualsiasi momento, per recesso unilaterale motivato espresso dall'Ente aderente o dalla Provincia di Pistoia.
5. In ogni caso lo scioglimento della Convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 11 – Spese di Convenzione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Art. 12 – Tutela della privacy

I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Titolare del trattamento dati è il Dirigente della SUA ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Art. 13– Norme finali

Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra gli Enti aderenti e la SUA avverranno con Pec - posta elettronica certificata - che ogni ente comunicherà.

Pistoia, lì _____

Per la SUA

Il Dirigente _____

Per l'Ente aderente

Il _____ dell'Ente di _____: _____